

per la salute umana e l'ambiente; a tal fine raccomanda il pieno rispetto della legislazione vigente nell'Unione in materia di qualità dell'aria, il conseguimento degli obiettivi e delle azioni strategiche post-2020, il rafforzamento dell'impegno nei settori in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici e il rafforzamento delle sinergie tra la legislazione nel settore della qualità dell'aria e gli obiettivi che l'Unione si è prefissa, in particolare, in materia di cambiamenti climatici e biodiversità.

- (3) La nuova strategia stabilisce nuovi obiettivi strategici per il periodo fino al 2030 con l'intento di progredire verso l'obiettivo di lungo termine dell'Unione relativo alla qualità dell'aria.
- (4) Gli Stati membri e l'Unione hanno avviato le procedure di ratifica della convenzione di Minamata sul mercurio del 2013, firmata sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, la quale è intesa a proteggere la salute umana e l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di mercurio da fonti nuove ed esistenti, affinché possa entrare in vigore nel 2017. La Commissione dovrebbe vigilare sulle emissioni dichiarate di questo inquinante.
- (5) Gli Stati membri e l'Unione sono parti della convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 1979 («convenzione LRTAP») e di molti suoi protocolli, tra cui il protocollo del 1999 relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico che è stato rivisto nel 2012 («protocollo di Göteborg rivisto»).
- (6) Per il 2020 e gli anni successivi, la versione rivista del protocollo di Göteborg stabilisce, per ogni parte, nuovi impegni di riduzione rispetto al 2005 (anno di riferimento) delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili non metanici e del particolato fine; promuove la riduzione delle emissioni di particolato carbonioso e raccomanda la rilevazione e la conservazione di informazioni sugli effetti nefasti delle concentrazioni e dei depositi di inquinanti atmosferici sulla salute umana e l'ambiente, nonché la partecipazione ai programmi incentrati sugli effetti nell'ambito della convenzione LRTAP.
- (7) È auspicabile pertanto rivedere il regime dei limiti di emissione nazionali istituito dalla direttiva 2001/81/CE per garantirne la coerenza rispetto agli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri. A tal fine, gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per qualsiasi anno dal 2020 al 2029 di cui alla presente direttiva sono identici a quelli stabiliti nella versione rivista del protocollo di Göteborg.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero attuare la presente direttiva in modo che contribuisca efficacemente al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come auspicato dagli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, e degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di protezione dell'ecosistema riducendo i livelli e i depositi di inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e di ozono al di sotto dei carichi e dei livelli critici fissati dalla convenzione LRTAP.
- (9) La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire al conseguimento, in modo economicamente vantaggioso, degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dalla legislazione dell'Unione e all'attenuazione degli impatti dei cambiamenti climatici, oltre che al miglioramento della qualità dell'aria a livello mondiale e a migliori sinergie con le politiche dell'Unione in materia di clima e di energia, evitando nel contempo duplicazioni della vigente legislazione dell'Unione.
- (10) La presente direttiva contribuisce inoltre a ridurre i costi sanitari dell'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando il benessere dei cittadini dell'Unione, nonché ad agevolare la transizione verso un'economia verde.
- (11) La presente direttiva dovrebbe contribuire alla progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico, basandosi sulle riduzioni realizzate dalla legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, intesa a ridurre le emissioni di determinate sostanze.
- (12) La legislazione dell'Unione in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte dovrebbe realizzare efficacemente le riduzioni delle emissioni attese. Come dimostrato dalla discrepanza tra le emissioni di ossidi di azoto mondiali effettive e quelle risultanti dalle prove dei veicoli diesel Euro 6, per conseguire obiettivi di qualità dell'aria di portata più ampia è fondamentale individuare precocemente la legislazione inefficace in materia di controllo alla fonte e porvi rimedio.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni stabiliti dalla presente direttiva dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030. Per garantire progressi concreti verso il conseguimento degli impegni per il 2030, gli Stati membri dovrebbero individuare nel 2025 livelli di emissione indicativi che siano tecnicamente fattibili e non comportino costi sproporzionati, e dovrebbero adoperarsi per rispettare detti livelli. Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, è auspicabile che gli Stati membri spieghino i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurrebbero sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni previste dalla presente direttiva.

